



COMUNE DI LEGNANO

Settore 3° Assetto e Gestione del Territorio

Servizio Pianificazione della Mobilità Territoriale, Ambiente e Verde Privato

Ufficio Ambiente e Verde Privato

* * *

Legnano, 06 giugno 2008

ORDINANZA N° 420

Oggetto: disposizione al fine di prevenire la patologia allergica collegata alla diffusione della pianta "Ambrosia"

IL SINDACO

Premesso che l'ambrosia è una pianta annuale infestante che fiorendo tra agosto e settembre produce grandi quantità di polline;

dato atto che negli ultimi anni il numero dei soggetti allergici allo stesso si è rilevato in continua crescita e che tali patologie si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano ormai un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

considerato che i siti preferenziali di diffusione della pianta nell'ambito urbano sono i terreni incolti (anche quelli sottostanti i tralicci dell'alta tensione, ubicati in campi coltivati e che generalmente non sono oggetto di sfalcio), le aree verdi abbandonate, le banchine stradali, gli argini dei canali, i fossi, le massicciate ferroviarie, le terre smosse dei cantieri edili, le aree industriali dimesse ed in generale tutte quelle abbandonate e semi-abbandonate;

dato atto che lo sfalcio delle aree infestate da ambrosia nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, se esteso su ampio territorio, è uno strumento efficace al contenimento della aerodiffusione del polline;

ritenuto di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente, a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile nei soggetti sensibili l'insorgenza di sintomatologie allergiche;

vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25522 del 29/06/1999;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 261 del 06/06/2001 che prevedeva, analogamente all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale succitata, l'esecuzione di tre interventi di sfalcio;

vista la relazione dell'ASL della Provincia di Milano n. 1 Dipartimento di Prevenzione Medica U.O. Igiene e Sanità Pubblica in data 13/05/08, prot. n. 47209, agli atti ns prot. n. 21645 del 22/05/08, allegata alla presente quale parte sostanziale ed integrante, che sottolinea che da prove ripetute nei tre anni di sperimentazione è emerso che è possibile diminuire il numero degli interventi rispetto ai tre previsti dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25522 del 29/06/1999 ed in particolare che con due sfalci oppure uno solo effettuato in base allo stadio di sviluppo della pianta si ottengono risultati sostanzialmente identici a quelli ottenuti con tre sfalci;

ritenuto di condividere la proposta dell'ASL in merito alla possibilità di diminuire il numero degli interventi e pertanto per motivi di efficacia ed efficienza emettere celermente specifico provvedimento al fine della salvaguardia ambientale e a tutela della salute dei cittadini e contestualmente revocare la propria Ordinanza Sindacale n. 261 del 06/06/2001;

visto il Regolamento Locale d'Igiene vigente ed in particolare l'art. 2.2.1, recante norme per i proprietari dei terreni di provvedere alla regolare pulizia e manutenzione degli stessi;

visto l'art. 50 comma 4 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

visto l'art. 2 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.;

visti gli artt. 13 e 32 comma 3 della L. 23/12/78 n. 833;

per i motivi citati in premessa

REVOCA

La propria Ordinanza Sindacale n. 261 del 06/06/2001 e contestualmente

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate;
- ai proprietari di aree urbane incolte;
- ai proprietari di aree industriali dimesse;
- ai responsabili di cantieri edili;
- al Responsabile della Società rete Ferroviaria Italiana Spa;
- al Responsabile Settore strade della Provincia di Milano;
- ai Responsabili dell'ANAS Compartimento Regionale per la viabilità della Società Autostrade Spa;
- ai Responsabili delle FNME;
- ai Responsabili di AMGA Legnano Spa;

ciascuno per le rispettive competenze, di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro pertinenza (aree verdi, aree dimesse, cigli stradali e autostradali, massicciate ferroviarie) che prevedono quantomeno due sfalci, nei seguenti periodi:

- 1° sfalcio nella terza decade di luglio;
- 2° sfalcio nella terza decade di agosto;

INVITA

inoltre la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;

INFORMA

che la Polizia Locale e l'ASL n. 1 della Provincia di Milano, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione della presente ordinanza;

che in caso di inottemperanza alle disposizioni sopra impartite, oltre ai provvedimenti previsti dalla legislazione vigente, verranno applicate le relative sanzioni previste dai disposti normativi e regolamentari vigenti;

che in caso di inottemperanza alle ordinanze, di cui all'art. 2, comma 1, punto b del Regolamento Comunale Sanzionatorio approvato con atto di C.C. n. 71 del 28/10/2003, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da € 250 a € 500;

che copia della presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

che ai sensi dell'art. 3 comma 4, della Legge n° 241 del 7/8/1990, contro il presente atto è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

F. to IL SINDACO
(Lorenzo Vitali)